



IMPOSTA DI SOGGIORNO

SAN FELICE CIRCEO



IMPORTI DOVUTI PER TIPOLOGIA DI STRUTTURE

B & B- Case per ferie, aree all'aperto	€. 1,00
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 1/2 stelle	€. 1,00
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 3 stelle	€. 1,50
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 4 /5 stelle	€. 2,00

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

alberghi, alberghi diffusi, villaggi albergo, country house, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, centri di vacanza per ragazzi, agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, quali campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea e residenze d'epoca, nonché gli immobili destinati alla locazione breve.

VALIDITÀ E DECORRENZA

Validità dal primo marzo al 31 ottobre di ogni anno.

L'imposta è dovuta per ogni giorno di pernottamento fino al massimo di 5 giorni di pernottamento consecutivo.



ESENZIONI

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
- g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- h) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L'esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto;
- i) il Comune di San felice Circeo nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
- j) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza con seguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

Per usufruire dell'esenzione gli interessati dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e trasmessa al comune tramite pec all'indirizzo:

info@pec.comune.sanfelicecirceo.it

Per saperne di più o per gestire il relativo servizio collegati a:

<https://san-felice-circeo.imposta-soggiorno.it>